

1.



Regione Puglia

Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **129** del 11/07/2017

Riordino dell'Agencia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (ARTI): istituzione Agencia Regionale Strategica per l'Innovazione (ARIn)



Schema disegno di legge

Riordino dell'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (ARTI): istituzione Agenzia Regionale Strategica per l'Innovazione (ARIn)

Relazione

L'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (ARTI) è stata istituita con Legge Regionale n. 1/2004.

L'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (ARTI) opera come istituto di previsione tecnologico-scientifico della Regione allo scopo di identificare le linee di sviluppo future del territorio e di indirizzare le risorse disponibili, in concertazione con gli attori tecnologico-scientifici pubblici e privati della Puglia.

Agisce come strumento operativo della Regione nel coordinamento, nella gestione e nell'indirizzo delle risorse destinate alle istituzioni (consorzi di ricerca, enti di ricerca pubblici e privati, università, etc.) e al sistema produttivo per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico; realizza i programmi di sostegno all'innovazione e al trasferimento tecnologico promossi dalla Regione, con strumenti progettuali specifici dedicati al potenziamento del partenariato tecnologico pubblico-privato; svolge attività di valutazione tecnico-scientifica e gestionale ex-ante ed ex-post e di monitoraggio continuo dei progetti sui fondi da essa gestiti e sui progetti e programmi di sviluppo e innovazione finanziati (art. 66, c. 2, della L.R. 1/2004).

Nella fase di riordino organizzativo dell'amministrazione regionale, le Agenzie regionali sono state oggetto di particolare attenzione e, garantendo la loro continuità di azione, sono state oggetto di analisi, anche per il tramite di Commissari, per valutare l'efficacia strategica del loro posizionamento e l'adeguatezza degli strumenti disponibili alla loro azione.

In questo contesto, l'Agenzia regionale per l'Innovazione merita particolare attenzione. Ricerca e Innovazione sono, infatti, leve centrali non solo per l'attuazione del programma di governo, ma per affrontare le nuove sfide a base dello sviluppo inclusivo e sostenibile di tutti i nostri territori.

Molte opzioni sono possibili per la implementazione di politiche di innovazione a livello regionale. Creare agenzie regionali è una scelta che attribuisce alle regioni più responsabilità di un modello completamente centralizzato. Ma il modello di agenzia non è uniforme, infatti una varietà di modelli co-esistono nella realtà. Non esiste un modello unico di *best practice*, piuttosto la sperimentazione è la regola.

La loro sfida principale è quella di servire come agenti di cambiamento per il sistema di innovazione regionale. Hanno bisogno di concentrarsi sulla capacità di assorbimento e sui processi di apprendimento sia per i loro obiettivi di politica sia per la gestione dell'agenzia stessa.

In coerenza con i nuovi paradigmi delle agenzie regionali per l'innovazione, il nuovo modello organizzativo della macchina amministrativa regionale (Modello MAIA) amplia la missione dell'Agenzia a tematiche e ambiti di policy più estesi,

Per questa Agenzia, una delle agenzie regionali "strategiche", è quindi previsto un ampliamento significativo delle competenze, con compiti di *exploration* e di supporto al Presidente ed alla Giunta regionale nella definizione della politica industriale pugliese, attraverso un raccordo stretto con il Dipartimento competente.



[Handwritten signature]

In linea con quanto indicato dal modello ambidestro MAIA, la nuova Agenzia Regionale Strategica ARIn dovrà avere un grado complessivo di disaggregazione strutturale maggiore dell'attuale Agenzia ARTI. Il nuovo soggetto, pur mantenendo una fortissima relazione funzionale e organizzativa con il Dipartimento corrispondente per competenze parallele, deve operare per il perseguimento congiunto del medesimo scopo con chiarezza dei task.

La disaggregazione strutturale si compone di tre dimensioni di analisi: il grado di separatezza, il grado di task complexity, il grado di specializzazione.

Per quel che concerne il grado di separatezza, ovvero gli aspetti dell'agenzia inerenti la personalità giuridica e la sua l'autonomia (art.1), la futura ARIn sarà dotata di personalità giuridica e di un Comitato scientifico con a capo un Presidente che è responsabile della guida dell'Agenzia (artt. dal 3 a 5). D'altra parte ad ARIn è concessa autonomia nella definizione dei propri atti di organizzazione e funzionamento, sia pure nell'alveo delle Linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale, che esercita sull'agenzia funzioni di controllo.

Circa il grado di task complexity, a differenza dell'ARTI che si distingue solo per la sua molteplicità di output e prodotti sulle policy legate alla Ricerca ed all'Innovazione tecnologica, l'Agenzia Regionale per l'Innovazione, in accordo con quanto suggerito dal modello MAIA, deve operare, conducendo attività di exploration, su tutte le policy e funzioni che caratterizzano il Dipartimento di riferimento ovvero sui temi dello sviluppo economico, dell'innovazione, dell'istruzione, della formazione e del lavoro. Inoltre ARIn sarà coinvolta in molteplici funzioni pubbliche garantendo attività quali:

- studio ed analisi del contesto;
- studio e proposta di policy
- animazione del territorio e delle filiere;
- gestione di specifici bandi di tipo innovativo;
- processi di controllo e valutazione su bandi gestiti da altri enti.

La molteplicità delle funzioni attribuite (art. 2), che abbracciano i diversi ambiti dell'innovazione e della ricerca, trasversali a tutte le politiche, aumenta il grado di specializzazione di ARIn, che deve operare in qualunque circostanza in logica di separatezza e complementarità delle funzioni rispetto al Dipartimento di riferimento, come in relazione a tutte le altre strutture regionali interessate ai temi trasversali della Ricerca e dell'Innovazione strategica. In altre parole, qualunque funzione assegnata ad ARIn deve fare riferimento ad uno specifico processo che, nel più ampio flusso di attività che costituiscono l'azione di innovazione, corrisponde ad un segmento ben distinguibile e misurabile nei risultati.

I compiti assegnati all'Agenzia, di alto profilo ed essenziali per complementare l'azione regionale, saranno oggetto di convezioni triennali che l'ARIn stipulerà con la Regione Puglia. Lo strumento convenzionale è particolarmente efficace per allineare in maniera stringente le attività dell'agenzia con gli obiettivi strategici pluriennali politici e amministrativi della Regione e consentirà all'ARIn di pianificare con maggiore efficacia le sue azioni.

L'agenzia è autonoma nelle proprie scelte organizzative e di funzionamento. La sua organizzazione deve comunque rispondere alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Il tema dell'autonomia è centrale in questo contesto. Per quel che concerne l'autonomia finanziaria potenziale, come per l'ARTI, anche l'ARIn avrà la facoltà di stipulare convenzioni con le altre amministrazione e di fare ricorso a capitali di debito. Si prevede inoltre che,



[Handwritten signature]


qualora siano sviluppate dal personale dell'Agenzia competenze particolarmente significative in settori legati allo sviluppo di policy, all'analisi dei contesti ed all'animazione territoriale e di filiera, ARIn possa offrire servizi a enti pubblici. Queste capacità devono rendere ARIn capace di alimentarsi su dotazioni finanziarie europee, nazionali o internazionali di vario genere gravando sul fondo regionale in maniera minimale.

Per quel che concerne l'autonomia strategica, la modifica proposta intende porre l'accento sul co-design delle politiche in un approccio collaborativo e di giusto mix tra *exploration* e *exploitation*.

L'articolato che si propone ridefinisce, quindi, il quadro normativo di riferimento dell'Agenzia, garantendo i margini di flessibilità necessari alle sue migliori performance.

Il Direttore del Dipartimento Sviluppo economico,
innovazione, istruzione, formazione e lavoro

Domenico Laforgia




Il Segretario Generale della Presidenza

Roberto Venneri



L'Assessore allo Sviluppo economico

Loredana Capone



Il Presidente

Michele Emiliano



Schema disegno di legge

**Riordino dell'Agazia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (ARTI): istituzione
Agazia Regionale Strategica per l'Innovazione (ARIn)****Art. 1****(Istituzione)**

1. L'Agazia regionale per la tecnologia e l'innovazione, denominata ARTI, istituita all'art. 65 comma 1 della Legge Regionale 7 gennaio 2004, n. 1 è rinominata Agazia Regionale Strategica per l'Innovazione o ARIn.
2. L'Agazia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed esercita la propria autonomia organizzativa, finanziaria, patrimoniale, gestionale e contabile sotto la vigilanza della Regione Puglia attraverso regolamenti dalla stessa adottati nel rispetto delle previste finalità istituzionali e dei principi di cui all'art.51 dello Statuto della Regione Puglia

Art. 2**(Finalità e Competenze)**

1. L'ARIn è ente strumentale della Regione Puglia e, quale organismo tecnico-operativo, opera a supporto della stessa ai fini della definizione e gestione delle politiche per lo sviluppo economico, l'istruzione, la formazione, il lavoro e l'innovazione in tutte le sue declinazioni.
2. L'Agazia persegue quali proprie finalità istituzionali la promozione della competitività e dell'innovazione dei sistemi produttivi, dell'efficientamento energetico e dello sfruttamento delle fonti rinnovabili, delle politiche regionali di sviluppo economico; lo sviluppo della conoscenza ed il sostegno alla ricerca scientifica, all'innovazione tecnologica, alla diffusione delle tecnologie digitali ed al sistema di istruzione ed universitario; il supporto alle politiche regionali di promozione e tutela del lavoro e della formazione professionale, alle politiche giovanili di internazionalizzazione dei sistemi produttivi e di cooperazione interregionale.
3. All'Agazia sono assegnati i compiti necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali previste al precedente comma, tra i quali i seguenti:
 - analisi e valutazione di contesto, sviluppo di studi e ricerche per la definizione di politiche innovative;
 - animazione ed aggregazione del partenariato pubblico-privato;
 - valutazione e monitoraggio dei piani e dei programmi di sviluppo e innovazione finanziati dalla Regione;
 - gestione di interventi di tipo sperimentale ed innovativo rivolti al potenziamento del partenariato pubblico-privato;
 - sviluppo di progettualità nazionale, europea ed internazionale diretta, orientata alla promozione e diffusione dell'innovazione in tutte le sue declinazioni;
 - ogni altro compito in materia attribuito con delibera della Giunta regionale .
4. I compiti di cui al comma 3 sono individuati ed attribuiti tramite una apposita convenzione quadro, da stipularsi, con cadenza triennale, previa deliberazione della Giunta regionale. La suddetta convenzione definisce, tra l'altro: gli obiettivi



specificamente attribuiti all'agenzia; i risultati attesi in un arco temporale determinato; l'entità e le modalità dei finanziamenti da accordare all'Agenzia stessa; le strategie per il miglioramento dei servizi; le modalità di verifica dei risultati di gestione; le modalità necessarie ad assicurare il controllo dei fattori gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.

5. Nei propri ambiti di competenza l'Agenzia può realizzare progetti ed attività finanziati dall'Unione Europea e instaurare rapporti di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni.

Art. 3 (Organi)

1. Sono organi dell'Agenzia:
 - a) il Presidente;
 - b) il Comitato Scientifico;
 - c) il Collegio dei revisori contabili;
 - d) il Direttore amministrativo.
2. Gli organi dell'Agenzia durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.

Art 4 (Il Presidente)

1. Il Presidente è nominato con deliberazione della Giunta Regionale su proposta del Presidente della stessa ed è scelto, previa valutazione del relativo curriculum, tra personalità in possesso di documentata esperienza pluriennale a livello nazionale o internazionale nell'ambito dello sviluppo economico, l'istruzione, la formazione, il lavoro e l'innovazione.
2. Il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza legale dell'ARIn;
 - b) garantisce la coerenza dell'azione dell'Agenzia con gli indirizzi strategici dettati dalla Giunta regionale;
 - c) convoca e presiede il Comitato Scientifico;
 - d) coordina, pianifica e indirizza la politica scientifica dell'Agenzia, sentito il Comitato Scientifico;
 - e) cura i rapporti con l'Amministrazione regionale e rappresenta l'Agenzia nei tavoli di lavoro con gli organismi regionali, nazionali ed internazionali;
 - f) adotta i regolamenti, il piano annuale e triennale di attività dell'Agenzia e la dotazione organica;
 - g) presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta dall'Agenzia;
 - h) nomina il Direttore Amministrativo.

Art. 5 (Il Comitato Scientifico)

1. Il Comitato Scientifico dell'Agenzia è l'organo consultivo preposto a coadiuvare il Presidente in sede di adozione del piano annuale e triennale dell'Agenzia.
2. Il Comitato Scientifico è composto dal Presidente, dal Direttore del Dipartimento competente in materia di Innovazione o da un dirigente regionale apicale suo



delegato e da un massimo di ulteriori quattro componenti, scelti dal Presidente della Giunta regionale tra un elenco di candidati individuati dal Presidente dell’Agenzia, previa valutazione del relativo curriculum, tra figure professionali o scientifiche riconosciute a livello nazionale o internazionale, in possesso di documentata esperienza pluriennale in materia di sviluppo economico, istruzione, formazione, lavoro e innovazione.

**Art. 6
(Il Collegio dei revisori)**

1. Il Collegio dei revisori è nominato dalla Giunta regionale ed è costituito da tre componenti di cui almeno due iscritti nel Registro dei Revisori dei conti Legali, di cui uno con funzioni di Presidente.
2. Il Collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sulla gestione economica e finanziaria dell’Agenzia. Il Collegio redige, inoltre, una relazione sul bilancio preventivo, sulle variazioni al bilancio e sul conto consuntivo.
3. Il Collegio dei revisori dei conti delibera validamente anche con la presenza di due componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. I revisori dei conti, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell’Agenzia, ne riferiscono immediatamente al Presidente della Giunta regionale.

**Art. 7
(Il Direttore Amministrativo)**

1. Il Direttore Amministrativo è nominato dal Presidente con provvedimento motivato tra laureati di comprovata esperienza nella gestione di strutture complesse.
2. Al Direttore Amministrativo sono attribuite le competenze in materia di organizzazione e gestione dell’Agenzia, da esercitarsi in coerenza con gli indirizzi espressi dal Presidente e assicurando imparzialità, economicità ed efficienza dell’attività.
3. Il Direttore Amministrativo provvede:
 - a) all’attuazione, sotto il profilo delle competenze attribuite, del piano annuale e del piano triennale delle attività dell’Agenzia;
 - b) alla redazione del bilancio preventivo economico annuale dell’Agenzia;
 - c) alla redazione del bilancio consuntivo di esercizio e della relazione annuale sui risultati conseguiti;
 - d) alla redazione dei regolamenti e degli atti di organizzazione dell’Agenzia.
4. Al Direttore Amministrativo possono essere delegati dal Presidente più ampi poteri decisionali e di rappresentanza.

**Art. 8
(Personale)**

1. L’Agenzia, oltre che di personale direttamente assunto, può avvalersi di personale distaccato o comandato dalla Regione e dagli organismi da essa controllati, nonché da altri enti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia.
2. L’organico complessivo dell’Agenzia non può essere inferiore alle 25 unità ed è definito nella dotazione organica adottata ai sensi dell’art. 4 e sottoposta all’approvazione della Giunta regionale.



8.

Art. 9
(Controlli e vigilanza)

1. La Giunta regionale esercita il controllo sull'ARIn ed approva i seguenti atti:
 - a) convenzione triennale di cui al precedente art. 2, comma 4 contenente gli obiettivi strategici dell'attività dell'Agenzia nonché la definizione dei compiti di cui al comma 3 del medesimo articolo;
 - b) atto aziendale di organizzazione e funzionamento;
 - c) bilanci di esercizio preventivi e consuntivi e relative relazioni;
 - d) dotazione organica;
 - e) nomina del Presidente;
 - f) definizione dei compensi del Presidente, dei componenti del collegio dei revisori e del direttore amministrativo.
2. La Giunta regionale compie verifiche finalizzate alla valutazione dell'efficienza dell'organizzazione e dell'efficacia dei risultati dell'Agenzia.
3. La Giunta regionale indica il direttore di dipartimento o altra figura che per conto della Regione cura e gestisce i rapporti con l'Agenzia ed esercita i poteri di integrazione tra l'attività dell'Agenzia e la programmazione regionale.

Art. 10
(Compensi e Indennità)

1. I compensi del Presidente, dei componenti del Collegio dei Revisori e del Direttore Amministrativo sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
2. Non sono previsti compensi per i membri del Comitato Scientifico, salve eventuali indennità a titolo di rimborso spese.

Art. 11
(Norma Finanziaria)

1. Il capitolo di spesa del Bilancio autonomo, n. 1081005, denominato "Spese per il funzionamento dell'Agenzia Regionale per l'Innovazione Tecnologica", è ridenominato "Spese per il funzionamento dell'Agenzia Regionale Strategica per l'Innovazione", Missione 14, Programma 03 "Ricerca e innovazione", Titolo 01, Macroaggregato 04 "Trasferimenti correnti".

Art. 12
(Norme Transitorie)

1. L'Agenzia Regionale Strategica per l'Innovazione (ARIn) subentra in tutti i rapporti giuridici in essere, attivi e passivi, in capo all'Agenzia per la Tecnologia e l'Innovazione (ARTI) e ne assume gli eventuali contenziosi.

Art. 13
(Abrogazioni)

2. Il comma 2 dell'articolo 65 e gli articoli dal 66 al 70, TITOLO IV "Istituzione dell'agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione (ARTI)", della Legge Regionale 7 gennaio 2004, n. 1, sono abrogati.



3. Dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutte le disposizioni con la stessa incompatibili.

